



Non avendo ottenuto riscontro al reclamo, in data 24 giugno 2010 il legale rappresentante della società ricorrente si è rivolto all'ABF al fine di ottenere la restituzione di € 950,00 in quanto *“erroneamente bonificata a persona errata (ex dipendente)”*.

A sostegno dell'istanza la ricorrente ha precisato che il rimborso era stato richiesto alla banca convenuta via mail e tramite raccomandata; tuttavia, tali documenti non sono stati acclusi al ricorso.

La ricorrente ha allegato al ricorso i seguenti documenti:

- lettera di reclamo del 16.4.2010;
- dichiarazione del beneficiario atta ad autorizzare lo storno della somma di € 950,00 dal proprio conto corrente.

Con fax del 5 agosto 2010 la ricorrente ha fatto pervenire alla Segreteria Tecnica dell'ABF, ad integrazione del ricorso, la mail inviata in data 3 agosto 2010 dalla banca convenuta in cui quest'ultima ha fatto presente che, dalle verifiche effettuate, la filiale aveva *“operato correttamente”*, in quanto per poter effettuare lo storno di un importo era necessario che il titolare del conto, beneficiario di un bonifico errato, si recasse *“in filiale [per] firmare la richiesta di storno”*.

La convenuta ha trasmesso le proprie controdeduzioni il 12 ottobre 2010, in cui ha riepilogato i fatti nei seguenti termini:

- in data 7 aprile 2010 veniva registrato sul conto corrente del proprio cliente un bonifico di importo pari a € 950,00 (allegato alle controdeduzioni);
- il legale rappresentante della società ricorrente, in data 16 aprile 2010, si era recato presso la filiale territorialmente competente per chiedere lo storno del suddetto bonifico, in quanto erroneamente eseguito; i dipendenti della filiale, a fronte di tale richiesta, comunicavano all'interessato che non era possibile effettuare lo storno, in quanto *“in tali circostanze la procedura interbancaria prevede l'accettazione scritta dello storno da parte del beneficiario del bonifico”*;
- la ricorrente, con nota del 16 aprile 2010, presentava reclamo per lamentare quanto accaduto presso l'agenzia (allegato alle controdeduzioni); tale reclamo non era stato riscontrato per *“un mero disguido operativo”*;
- in data 19 aprile 2010 la filiale riceveva la richiesta di storno del bonifico oggetto di contestazione tramite procedura interbancaria dalla Banca ordinante; tale richiesta veniva respinta in assenza del consenso scritto del correntista beneficiario *“che risultava irreperibile”*;
- in data 6 maggio 2010 la convenuta riceveva una comunicazione, datata 30 aprile 2010, *“apparentemente sottoscritta dal cliente”*, che autorizzava la filiale a riaccreditare sul conto della società ricorrente la somma di € 950,00 (allegato alle controdeduzioni).

La convenuta ha fatto presente di non aver eseguito l'operazione di storno in quanto:

- aveva valutato la suddetta richiesta del beneficiario *“di dubbia provenienza (la firma del cliente risultava sovrapposta alla precedente scritta in matita e non conforme allo specimen di firma depositato)”*;
- il conto corrente del cliente *“non risultava capiente”*.

La banca, infine, ha confermato di avere ricevuto in data 19 giugno 2010 un ulteriore reclamo, a cui si era dato riscontro in data 8 luglio 2010 e, da ultimo, con la già citata mail del 3 agosto 2010 (tale carteggio è stato allegato alle controdeduzioni).

In relazione a quanto esposto, la convenuta ha chiesto al Collegio di rigettare il ricorso, perché infondato.

DIRITTO

In considerazione della qualifica di “cliente” definita dalla normativa di riferimento, il Collegio ha ritenuto opportuno valutare innanzitutto la propria competenza ad esaminare la controversia, dato che la società ricorrente non risulta avere un rapporto contrattuale con la banca convenuta. Si ricorda infatti che, secondo quanto previsto nel par. 3, Sez. I e par. 2 Sez. VI delle *Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* del 18.6.2009 e successive modificazioni, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario il “cliente” inteso quale “*soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento*”.

Il Collegio tuttavia, da un lato, ha constatato che la convenuta non ha sollevato eccezioni in merito a tale aspetto in sede di controdeduzioni ed ha accettato il contraddittorio. Dall'altro, ha ritenuto di dover ribadire, anche con riferimento al caso in esame, quanto già più volte espresso da questo Arbitro in merito all'ammissibilità di ricorsi riferiti a rapporti contrattuali di fatto, basati su un “contatto sociale qualificato” tra due soggetti, ravvisabile tutte le volte in cui l'intermediario abbia un obbligo di protezione diverso e aggiuntivo rispetto al mero divieto del *neminem laedere*; in base a tale orientamento, anche coloro che entrano in relazione con l'intermediario hanno diritto ad essere considerati “clienti” e sono, dunque, legittimati a proporre ricorso all'ABF.

Accertata la sussistenza della propria competenza, il Collegio ha quindi proceduto nella disamina della controversia che, come emerso dalla narrazione dei fatti, verte sulla possibilità di stornare dal conto corrente la disponibilità derivante dall'accredito di un bonifico già riconosciuto sul conto del cliente.

A tale riguardo è opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 1852 c.c. (*Disposizioni da parte del correntista*), “*Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito*”. Al contempo il Collegio ha dovuto constatare la mancata produzione da parte della convenuta di adeguata documentazione a supporto delle motivazioni addotte alla mancata esecuzione della richiesta di storno, ovvero della non capienza del conto corrente e della non conformità della firma del cliente rispetto allo *specimen* di firma depositato, condizioni che avrebbero determinato il venir meno sia della manifestazione di consenso del cliente, sia della possibilità di dar seguito all'esecuzione dell'operazione.

Ai fini della valutazione della controversia è ancor più rilevante evidenziare che appare pacifico tra le parti che l'originario bonifico sia stato correttamente eseguito e contabilizzato dalle banche interessate sui rispettivi conti; infatti, non essendo ravvisabili comportamenti dell'intermediario contrari ai principi di diligenza e correttezza nell'esecuzione del mandato inerente all'operazione di bonifico, risulta opportuno valutare le posizioni delle parti alla luce dell'orientamento della giurisprudenza in base al quale è inefficace la dichiarazione di storno di bonifico pervenuta alla banca in data successiva all'annotazione in conto dello stesso bonifico, nonché del disposto dell'art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 in materia di irrevocabilità degli ordini di pagamento.

Giova ricordare, inoltre, quanto da tempo espresso in sede di Cassazione in merito all'esecuzione del mandato su operazioni della specie in esame, ovvero che “*Allorquando la banca mandataria ha provveduto ad effettuare il richiestole bonifico, la somma oggetto dell'operazione esce dalla disponibilità del mandante - il quale non può più procedere alla*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

revoca, stante l'avvenuta estinzione del mandato ai sensi dell'art. 1722 n. 1 c.c. - ed entra nella titolarità del destinatario" (Cass. Civ., sez. III, 20 dicembre 1980, n. 6578).

E' pur vero - per quanto è dato di conoscere al Collegio - che, al momento della richiesta di storno, il cliente non risultava reperibile e, successivamente, egli non ha inoltrato un reclamo alla convenuta in merito alla mancata esecuzione di tale operazione.

Stante la non revocabilità dell'ordine di pagamento, è, dunque, nei confronti del beneficiario - e non della convenuta - che, nell'ipotesi di erroneo pagamento, dovrebbe esser fatto valere il diritto alla ripetizione dell'indebito.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO